

## D.G. Sviluppo economico

D.d.u.o. 20 gennaio 2022 - n. 452

2014IT16RFOP012 - POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 - Azione III.3.C.1.1: Bando «Investimenti per la ripresa: Linea A - Artigiani 2021 e Linea B - Aree interne» (d.d.u.o. 17 settembre 2021 n. 12325) - domande non ammissibili presentate a valere sullo sportello aperto il 7 ottobre 2021 - 1 provvedimento

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO E SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (UE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al Coronavirus);
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- il d.p.r. n. 22 del 5 febbraio 2018 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020»;

Visti altresì:

- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con Decisione C (2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C (2018) 598 del 8 febbraio 2018, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;
- il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C (2015) 923 final e s.m.i., l'ultima delle quali approvata con De-

cisione CE C (2020) 6342 del 11 settembre 2020 e successiva presa d'atto con d.g.r. XI/3596 del 28 settembre 2020;

- la d.g.r. n. X/2672 del 21 novembre 2014 «Individuazione ambiti territoriali per l'attuazione della strategia nazionale aree interne prevista dall'Accordo di partenariato 2014-2020»;
- la d.g.r. n. X/4803 del 8 febbraio 2016 «Modalità operative per l'attuazione della strategia nazionale aree interne in Lombardia. Quadro finanziario, procedure di selezione e spese ammissibili per le azioni attuative delle strategie «aree interne», criteri per l'individuazione delle nuove «Aree interne»»;
- la dg.r.n. X/5799 del 18 novembre 2016 «Individuazione dei territori per l'Appennino lombardo - Oltrepò pavese» e di «Alto lago di Como e Valli del Lario» quali nuove aree interne in attuazione della d.g.r. n. 4803/2016»;
- la d.g.r. n. X/7586 del 18 febbraio 2017 «Modalità operative per l'attuazione della strategia nazionale aree interne in Lombardia. Quadro finanziario, procedure di selezione e spese ammissibili per le azioni attuative delle strategie «aree interne»»;

Viste:

- la legge regionale 26/2015 «Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0.» e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 6 che attribuisce alla Giunta la promozione dell'innovazione incrementale attraverso lo sviluppo o l'adattamento di un prodotto o di un sistema esistente, adottando specifiche misure, per sostenere la progettazione, l'acquisto e la promozione di tecnologie innovative e degli strumenti creativi per la manifattura additiva da parte delle imprese e favorendone l'applicazione, la contaminazione e la diffusione;
- la legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività» ed in particolare:
  - l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni consistenti in misure volte a sostenere la liquidità delle imprese lombarde, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
  - l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64, aggiornato annualmente con il Documento di Economia e Finanza Regionale di cui da ultimo alla d.g.r. XI/4934/2021, che prevede, tra l'altro interventi per il rilancio in chiave innovativa delle attività economiche e l'ottimizzazione dei processi produttivi, organizzativi e gestionali, con particolare attenzione all'economia circolare e alla sostenibilità;

Richiamate:

- la d.g.r. n. XI/5130 del 2 agosto 2021 che ha stabilito criteri e modalità di attuazione della Misura investimenti per la ripresa: Linea artigiani 2021 e Linea aree interne a valere sull'asse III POR FESR 2014-2020;
- la d.g.r. n. XI/5307 del 4 ottobre 2021 che ha apportato al bilancio di previsione 2021/2023 e agli esercizi successivi le variazioni di bilancio, con istituzione degli appositi capitoli, per un importo di €. 4.000.000,00 da destinarsi alla dotazione finanziaria del «Bando Investimenti per la ripresa»;
- la d.g.r. n. XI/5376 del 11 ottobre 2021 che, con riferimento al bando «Investimenti per la ripresa: Linea A - Artigiani 2021 e Linea B - Aree Interne» di cui al richiamato d.d.u.o. n. 12325/2021 e s.m.i., ha stabilito di incrementare la dotazione finanziaria al fine di dare copertura alle richieste delle imprese collocate in lista d'attesa ad esaurimento della dotazione finanziaria della Linea A - Artigiani 2021 e rifinanziare lo sportello della Linea A - Artigiani 2021;

Richiamati:

- il d.d.u.o. n. 12325 del 17 settembre 2021 che ha approvato il bando «Investimenti per la ripresa: linea A - Artigiani 2021 e linea B - Aree interne», di seguito «bando», con una dotazione finanziaria pari a euro 10.000.000,00, disponendo altresì l'apertura dello sportello per la presentazione delle domande per il giorno 7 ottobre 2021 dalle ore 12,00;
- il d.d.u.o. n. 13250 del 5 ottobre 2021 che ha modificato il

## Serie Ordinaria n. 4 - Venerdì 28 gennaio 2022

paragrafo C.4.b «Caratteristiche della fase di rendicontazione ed erogazione» del bando «Investimenti per la ripresa: linea A - Artigiani 2021 e linea B - Aree interne»;

- il d.d.u.o. n. 13839 del 18 ottobre 2021 che, in attuazione alla soprarichiamata d.g.r. XI/5376 del 11 ottobre 2021, ha incrementato la dotazione finanziaria del Bando «Investimenti per la ripresa: linea A - Artigiani 2021 e linea B - Aree interne» di ulteriori euro 9.311.163,52 e ha disposto la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di contributo a valere sul Linea A - Artigiani 2021 del bando «Investimenti per la ripresa» a partire dalle ore 12.00 del 25 ottobre 2021 fino ad esaurimento della dotazione finanziaria e comunque non oltre le ore 12.00 del 10 novembre 2021;
- il d.d.g. n. 14355 del 26 ottobre 2021 che approva, in attuazione alle soprarichiamate d.g.r. XI/5130 e XI/5376, la proposta tecnica ed economica relativa all'incarico di assistenza tecnica a Finlombarda s.p.a. per il bando «Investimenti per la ripresa: Linea A - Artigiani 2021 e Linea B - Aree interne»;

Dato atto che il Bando «Investimenti per la ripresa: linea A - Artigiani 2021 e linea B - Aree interne» approvato con il richiamato d.d.u.o. n. 12325 del 17 settembre 2021 stabilisce, al punto C.3 «Istruttoria», che l'istruttoria delle domande, svolta con il supporto di Finlombarda s.p.a., prevede una fase di ammissibilità formale e una fase di ammissibilità tecnica e si conclude con l'adozione di un provvedimento di ammissione o non ammissione delle domande, entro un termine massimo di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di presentazione delle domande medesime, salvo sospensione dei termini per richieste di integrazioni ai sensi di quanto previsto all'art. C.3. del bando;

Dato atto che:

- il punto C.3.b «Verifica di ammissibilità formale delle domande di partecipazione» del bando prevede che l'istruttoria di ammissibilità formale delle domande verifichi i requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti indicati al punto A.3 «Soggetti beneficiari» in cui, tra l'altro, si specifica che possono partecipare al presente bando per la Linea A - Artigiani, le Piccole e Medie Imprese che alla data di presentazione della domanda:
  - siano regolarmente iscritte e attive nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale) da oltre 24 mesi;
  - siano imprese artigiane iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese delle Camere di Commercio, con l'esclusione delle imprese artigiane afferenti al codice Ateco primario, sezione A (agricoltura, silvicoltura e pesca); sono comunque ammissibili le imprese artigiane agromeccaniche iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese delle Camere di Commercio (codice Ateco sezione A 01.61.00) e all'Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia, in attuazione del decreto n. 1132 del 17 febbraio 2015, ai sensi della l.r. 31/2008 art. 13 bis;
- il punto C.3.c «Verifica di ammissibilità tecnica delle domande di partecipazione» del bando prevede che:
  - l'ammissibilità tecnica sia finalizzata all'attribuzione di un punteggio automatico sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
    - qualità dell'operazione:
      - finalità e obiettivi dell'intervento,
      - diminuzione dei ricavi tipici,
    - caratteristiche distintive delle imprese, in termini di:
      - rilevanza della componente femminile in termini di partecipazione societaria al capitale sociale,
      - rilevanza della componente giovanile (under 35) in termini di partecipazione societaria al capitale sociale,
      - presenza di sistemi di certificazione ambientale;
  - ai soggetti richiedenti sarà assegnato un punteggio da 0 a 100. I soggetti richiedenti che abbiano ottenuto una valutazione almeno pari a 50 (cinquanta) punti saranno ammessi in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda e nei limiti della dotazione finanziaria;
  - al termine delle suddette fasi istruttorie, l'Assistenza Tecnica procederà a trasmettere al Responsabile del procedimento di concessione le risultanze al fine di procedere con l'approvazione dell'elenco delle imprese ammesse a contributo e delle imprese finanziabili nei limiti della dotazione finanziaria;
- il punto C.3.d «Integrazione documentale» prevede che

Regione Lombardia, anche per il tramite dell'Assistenza Tecnica, all'interno dell'iter istruttorio, si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti richiedenti chiarimenti e integrazioni che si rendessero necessari. La mancata risposta da parte del soggetto richiedente entro 15 (quindici) giorni di calendario dal ricevimento della richiesta costituisce causa di non ammissibilità della domanda;

- il punto C.3.e «Concessione dell'Agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria» che il Responsabile del procedimento approva con proprio decreto gli elenchi delle domande non ammesse a contributo;

Preso atto degli esiti istruttori negativi della valutazione formale e tecnica trasmessi da Finlombarda s.p.a., attraverso la piattaforma Bandi online, riferiti alle 53 domande oggetto del presente provvedimento e fatti propri;

Dato atto che ad ognuna delle imprese di cui al presente provvedimento è stato trasmesso il relativo preavviso di diniego, con i protocolli di partenza indicati nell'allegato A e nell'allegato B parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, che illustra le specifiche cause di non ammissibilità della domanda e concede 10 giorni solari a decorrere dalla ricezione dello stesso per presentare eventuali controdeduzioni supportate da idonea documentazione;

Preso atto che, come indicato nell'allegato A e nell'allegato B parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- per 20 imprese sono pervenute controdeduzioni;
- per 33 imprese non sono pervenute controdeduzioni;

Valutate le controdeduzioni e la documentazione pervenute non idonee a superare le cause di inammissibilità della domanda;

Dato atto che il sistema Bandi online assegna alle domande di adesione un ID Pratica che le identifica in modo univoco ed al quale sono associati i dati del soggetto richiedente;

Visti:

- l'Allegato A «Investimenti per la ripresa: linea A - Artigiani 2021 e linea B - Aree interne - Domande non ammissibili a contributo per non ammissibilità formale - I provvedimento» che riporta l'elenco degli ID Pratica delle domande non ammesse con la relativa motivazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- l'Allegato B «Investimenti per la ripresa: linea A - Artigiani 2021 e linea B - Aree interne - Domande non ammissibili a contributo per non ammissibilità tecnica - I provvedimento» che riporta l'elenco degli ID Pratica delle domande non ammesse con la relativa valutazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto di approvare;

- l'Allegato A «Investimenti per la ripresa: linea A - Artigiani 2021 e linea B - Aree interne - Domande non ammissibili a contributo per non ammissibilità formale - I provvedimento», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- l'Allegato B «Investimenti per la ripresa: linea A - Artigiani 2021 e linea B - Aree interne - Domande non ammissibili a contributo per non ammissibilità tecnica - I provvedimento», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 241/90, avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso giurisdizionale al TAR secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto oltre i termini previsti dal punto C.3.a. del bando, a causa di necessari approfondimenti istruttori;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i Provvedimenti Organizzativi dell'XI Legislatura;

Dato atto che il sopra richiamato d.d.u.o. n. 12325/2021 ha individuato il Dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese della Direzione Generale Sviluppo Economico quale Responsabile del Procedimento per le fasi di selezione e concessione delle agevolazioni;

DECRETA

1. Di approvare

- l'Allegato A «Investimenti per la ripresa: linea A - Artigiani

2021 e linea B - Aree interne - Domande non ammissibili a contributo per non ammissibilità formale - I provvedimento», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- l'Allegato B «Investimenti per la ripresa: linea A - Artigiani 2021 e linea B - Aree interne - Domande non ammissibili a contributo per non ammissibilità tecnica - I provvedimento», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di dare atto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 241/90, che avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso giurisdizionale al TAR secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL.

3. Di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda s.p.a. e alle imprese di cui agli allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

4. Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito dedicato alla Programmazione Europea [www.ue.regione.lombardia.it](http://www.ue.regione.lombardia.it).

5. Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente  
Maria Carla Ambrosini

— • —